

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4523
(urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(RUSSO)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Seduta del 25 gennaio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1952 con il noto decreto presidenziale n. 656 venne apportata una radicale modifica all'ordinamento degli uffici periferici denominati « Ricevitorie » che vennero distinti in uffici locali, quelli più importanti, ed in agenzie, quelli di minore importanza.

Il personale in servizio all'atto della riforma conseguì solo in parte lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili di ruolo dello Stato in quanto furono conservati alcuni particolari istituti propri dell'ordinamento delle ricevitorie.

Gli uffici locali furono distinti in 6 gruppi (A, B, C, D, E, F) classificati in relazione alla mole di lavoro rilevata a mezzo di apposita indagine e con idoneo documento (Medello U. L. 1).

Agenzie furono denominate quelle ex ricevitorie la cui mole di lavoro risultò inferiore a 1250 punti secondo il modello U. L. 1 sopra ricordato.

Oltre alle zone di recapito o servizi rurali di portalettere vennero previste le « Ricevitorie », già ex collettorie, che sono pur sempre zone di recapito ma con la distinzione che il titolare della zona ha, per particolari situazioni topografiche e ambientali, anche l'incarico di svolgere, per due ore al giorno, alcuni servizi postali.

Dal 1952 al 1958 nulla di notevole si verificò nella vita degli uffici locali, preoccupata l'Amministrazione di dare assestamento agli stessi a seguito della grande riforma, eccezion fatta per i portalettere rurali nei confronti dei quali si provvide, nel 1953, con apposito provvedimento, ad equipararli, ai fini del trattamento economico, agli altri agenti di ruolo dell'Amministrazione.

Il 27 febbraio 1958, poi, mentre per il personale dei ruoli ordinari si emanava la legge n. 119, per il personale degli uffici locali si provvedeva contemporaneamente, mediante la legge n. 120, a sanare alcune lacune emerse

in sede di applicazione del decreto presidenziale n. 656 ed a disciplinare alcuni nuovi rapporti.

Notevoli furono i benefici derivanti da tale legge come ad esempio: la soppressione del gruppo *F* e passaggio dei relativi uffici nel gruppo *E*; disciplina per i concorsi di ufficiale A. N. e trattamento economico degli stessi; determinazione dell'anzianità di servizio per l'attribuzione dei coefficienti economici ai portalettere; nuova disciplina del contributo per il coadiutore alle Agenzie; contratto di diritto privato per i fattorini addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi; istituzione dei posti di portalettere a servizi interni; sistemazione mediante concorso per titoli ed esami dei 2500 supplenti giornalieri in servizio negli uffici locali; obbligo della compilazione dei rapporti informativi annuali anche per il personale degli uffici locali e numerose altre provvidenze che servirono ad avvicinare sempre più allo *status* degli impiegati di ruolo, il particolare ordinamento dei dipendenti degli uffici locali.

Alla legge 27 febbraio 1958, n. 120, fece poi seguito la legge del 25 gennaio 1960 n. 4 la quale, consentendo il riscatto dei servizi comunque prestati fino all'ottobre 1952, venne ad appagare la giusta aspirazione dei dipendenti U. L. A. per un più adeguato trattamento economico di quiescenza, analogo a quello del personale dei ruoli ordinari dell'Amministrazione.

Meritevole, infine, di essere qui richiamata è anche la legge sulla sistemazione dei procaccia postali, la maggior parte dei quali con la rivalutazione della prestazione giornaliera in base a coefficienti in essa legge previsti, hanno conseguito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei portalettere, ivi compreso il trattamento di quiescenza, cessando così dalla obbligazione personale che li vincolava all'Amministrazione.

Per quanto le leggi che si sono succedute abbiano innegabilmente migliorato lo stato del personale degli uffici locali e delle agenzie, tuttavia questa benemerita categoria di personale non ha ancora raggiunto, specialmente sotto il profilo della carriera e, conseguentemente, del trattamento economico, le posizioni indubbiamente più favorevoli del personale dei ruoli ordinari dell'Amministrazione addetto a mansioni analoghe.

Il distacco si è ancora più accentuato in questi ultimi tempi, con i consistenti benefici di carriera ed economici concessi al personale di ruolo con la legge n. 1406 del 31 dicembre 1961, recante integrazioni e modifi-

cazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. La legge n. 119 è coeva alla legge n. 120 che oggi regola il personale degli uffici locali, ma mentre la prima è stata, come detto, appositamente emendata con disposizioni favorevoli al personale dei ruoli ordinari, nessun corrispondente e simultaneo miglioramento è stato sinora apportato alla legge n. 120, per cui il personale degli uffici locali viene a trovarsi in una posizione di netta inferiorità rispetto a quello delle corrispondenti carriere di ruolo, pur espletando analoghe funzioni.

È, quindi, legittima l'aspirazione della categoria interessata, più volte e da tempo fatta presente dalle Organizzazioni sindacali, intesa ad ottenere un provvedimento legislativo che elimini le sperequazioni, ponendo il personale degli uffici locali e delle agenzie in un piano di parità rispetto agli altri dipendenti dell'Amministrazione.

Per convincersi della necessità di modificare l'attuale ordinamento del personale degli uffici locali basti far cenno di alcune tra le più stridenti sperequazioni e difetti riscontrati nello sviluppo delle carriere di questo personale.

Gli ufficiali dell'Albo nazionale ad esempio progrediscono in tale qualifica dal coefficiente iniziale 193 al coefficiente terminale 211 dopo ben 8 anni di servizio, quando cioè hanno già maturato per effetto degli scatti di stipendio un aumento di stipendio maggiore di quello che possono conseguire con il passaggio al coefficiente superiore 211, per cui la promozione, almeno inizialmente, verrebbe a risolversi in una perdita anziché in un guadagno.

Per contro, gli operatori di esercizio dei ruoli organici, che svolgono le stesse mansioni degli ufficiali dell'Albo nazionale, sviluppano la carriera, a ruolo aperto, in soli 7 anni, dal coefficiente 193 al coefficiente 240. Identica considerazione può farsi per i portalettere e i procaccia degli uffici locali e delle agenzie, i quali iniziano la carriera al coefficiente 160 per terminarla, dopo ben 8 anni di servizio, al coefficiente 170, con le stesse conseguenze economiche di cui si è detto per gli ufficiali, mentre gli agenti di ruolo della carriera ausiliaria che eseguono le stesse mansioni di portalettere, passano a ruolo aperto, in soli 3 anni, dal coefficiente 170 al coefficiente 190 e sviluppano poi la carriera fino al coefficiente terminale 238.

Altre differenziazioni si ravvisano nella carriera dei direttori di ufficio locale che inizia al coefficiente 230 corrispondente a

quello degli ufficiali di 1^a classe della carriera esecutiva dei ruoli organici, mentre in effetti le funzioni svolte sono identiche a quelle dei capi di ufficio del personale di ruolo che iniziano con il trattamento del coefficiente 284.

Considerate le provvidenze di cui ha fruito il personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica con la recente legge n. 1406 e quelle che saranno prossimamente attuate in favore del personale dell'Azienda dei telefoni di Stato con il disegno di legge già all'esame del Parlamento, non può discostarsi la legittimità delle rivendicazioni avanzate dal personale del settore degli uffici locali e delle agenzie e la necessità di un provvedimento che, per quanto possibile, ne accolga le aspirazioni.

Il presente disegno di legge intende appunto modificare le disposizioni del vigente ordinamento del personale degli uffici locali e delle agenzie per adeguare lo stato giuridico, le carriere e il trattamento economico del personale stesso allo *status* attuale del personale delle corrispondenti carriere dei ruoli organici dell'Amministrazione postale e telegrafica. È sostanzialmente un provvedimento di allineamento per eliminare le sperequazioni fino ad ora esistenti tra le due categorie di personale, in attesa della Riforma generale delle carriere e del trattamento economico su basi funzionali di tutti i dipendenti statali prevista nel programma governativo, che sarà più facilmente applicabile se tutto il personale postelegrafonico, a parità di condizioni, si troverà in quel momento sulle stesse posizioni.

In relazione a questo scopo limitato che si propone, il disegno di legge non infirma quella che è l'attuale struttura degli uffici, dei servizi e degli organi, trattandosi di un problema che va inquadrato in quello più vasto della riforma di struttura delle Amministrazioni statali e particolarmente delle Aziende PP.TT. e che troverà la sua soluzione in quella sede.

* * *

Prima di scendere alla disamina delle innovazioni previste dal presente disegno di legge, si ritiene opportuno puntualizzare qui di seguito i cardini sui quali si basa l'attuale ordinamento del personale degli uffici locali e delle agenzie:

1^o) La carriera dei direttori degli uffici è legata al progredire degli uffici stessi.

In una parola, promosso l'ufficio al gruppo superiore, sia con la riclassifica ordinaria sia con quella straordinaria, viene automa-

ticamente promosso il direttore preposto all'atto del provvedimento.

La norma ha la sua origine nel fatto che il progredire dell'ufficio nel volume delle operazioni sarebbe in parte legato al particolare interessamento del dirigente ed alla fiducia che esso ha saputo ispirare all'utenza.

2^o) Per tali ragioni la legge ha vincolato la persona del direttore all'ufficio cui è preposto, rendendo il dirigente pressoché inamovibile.

Difatti egli può essere trasferito in altra sede vacante dello stesso gruppo solo a domanda o mediante la partecipazione a concorsi, rimanendo all'Amministrazione la unica possibilità di disporre il trasferimento di autorità ove sussistano comprovati motivi di incompatibilità ambientale, o particolare interesse dell'Amministrazione. Ma al riguardo, è opportuno far rilevare che i trasferimenti di autorità richiedono una complessa procedura. È necessario, infatti, il decreto del Ministro previo parere obbligatorio della Commissione centrale per gli uffici locali.

3^o) Le stesse disposizioni vigono per i titolari di agenzia.

4^o) Le stesse disposizioni vigono per i portalettere.

5^o) Le agenzie che si rendono vacanti del titolare possono essere assegnate, oltre che per normali concorsi, anche senza concorso ai congiunti del titolare, o in via subordinata al coadiutore con 7 anni di servizio.

6^o) Analogo istituto di cui al punto precedente vige nel caso del conferimento delle ricevitorie, dei posti di portalettere e procaccia.

7^o) Mentre gli uffici locali hanno in assegno personale coadiuvante (oggi denominato ufficiali e già supplenti) in numero variabile a seconda dell'importanza dell'ufficio, per le agenzie, invece, è prevista la figura del «coadiutore» che non ha alcun rapporto d'impiego con l'Amministrazione, ma viene nominato direttamente dal titolare di agenzia, con il compito di sostituirlo nei casi di assenza, impedimento o altre necessità.

A tale scopo viene corrisposto al titolare un contributo giornaliero pari alle ore di straordinario in cui sono classificate le agenzie:

- Agenzie a 1 ora;
- Agenzie a 2 ore;
- Agenzie a 3 ore;
- Agenzie a 4 ore.

In caso di assenza del titolare il coadiutore assume la reggenza dell'Agenzia con la corresponsione di una particolare retribuzione.

8°) Al portalelettere, infine, è legata la figura del sostituto, persona di sua fiducia che lo sostituisce nelle assenze e direttamente nominato e retribuito dal titolare del posto.

Nei casi di assenza, al portalelettere viene corrisposto il seguente trattamento:

per il primo mese di assenza: doppio trattamento economico. Per i successivi otto mesi, oltre allo stipendio, un contributo erogato dall'Istituto Postelegrafonici pari alla metà dello stipendio.

Per ulteriori tre mesi: il solo intero stipendio;

per gli ultimi sei mesi, infine, trattamento economico ridotto alla metà.

Gli otto punti brevemente illustrati non possono non lasciare un po' perplessi sotto il punto di vista etico ed amministrativo. Essi rendono il personale degli uffici locali tuttora ancorato ad ordinamenti non più rispondenti al cammino percorso e tali da giustificare un rinnovamento del loro *status*.

PRINCIPI INFORMATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE.

Tenute presenti le istanze del personale miranti ad uno *status* giuridico identico a quello dei dipendenti dei ruoli ordinari, con il presente disegno di legge, mentre da una parte si viene ad accedere a tale esigenza, dall'altra si è voluto mantenere l'ordinamento particolare in considerazione delle caratteristiche in cui si svolge la vita dei servizi locali e al fine di non anticipare e comunque di non pregiudicare quelle soluzioni che vorranno adottarsi in sede di riforma generale delle strutture e delle carriere.

L'adeguamento dello *status* giuridico di tale personale a quello dei ruoli ordinari, come dall'allegato schema di norme, ha richiesto nella quasi totalità una modifica integrale degli otto punti sopra indicati, come appresso si espone:

1°) *Classificazione degli uffici locali*. — Il progetto mantiene la ripartizione degli uffici locali in 5 gruppi: *A*, *B*, *C*, *D* e *E*, ridistribuiti in base a nuovi punteggi, stabiliti questi ultimi sempre con i criteri attuali e cioè sulla base dei dati di lavori risultanti dai modelli U. L. 1.

Nel gruppo *E* vengono però assorbite le agenzie di maggiore importanza, quelle con almeno 851 punti, consentendo così ai rispettivi titolari di conseguire quel grado di capo ufficio a cui aspirano da tempo e che loro spetta in considerazione delle responsabilità

cui sono soggetti per la gestione dell'ufficio. Di contro a tale beneficio, scompare in questi uffici la figura del coadiutore e non vengono assegnati ufficiali, ritenendosi che il solo direttore possa far fronte alla necessità del servizio. In caso di sua assenza si provvederà alla sostituzione con un ufficiale di un ufficio vicinore.

2°) *Direttori*. — Allo scopo di uniformare la carriera dei direttori degli uffici locali a quella del personale dei ruoli organici, viene previsto per i direttori di uffici locali di gruppo *D* ed *E* l'inquadramento in un apposito quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, con l'attribuzione di coefficienti economici corrispondenti a quelli previsti per i capi ufficio di 1ª classe e per i capi ufficio del personale della carriera esecutiva dei ruoli ordinari. I direttori di uffici locali di gruppo *A*, *B*, e *C* sono inquadrati nella carriera di concetto del personale degli uffici locali con coefficienti corrispondenti per i gruppi *A* e *B* alle due qualifiche terminali del ruolo organico della carriera di concetto e per i gruppi *C* a quello previsto per i capi ufficio superiori del personale di ruolo.

L'accesso alla carriera dei direttori avviene mediante concorso per titoli; la promozione alle qualifiche superiori ha luogo mediante scrutini per anzianità congiunta al merito, tranne quella a direttore di gruppo *A* che avviene mediante concorso per titoli.

Per il passaggio dalla carriera esecutiva alla carriera di concetto (dal gruppo *D* al *C*) è previsto il concorso per titoli integrato da un esame speciale a mezzo colloquio, oltre al possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

Il nuovo principio informatore per la formazione dei quadri e per lo svolgimento delle carriere dei direttori di uffici locali, ha l'intento di realizzare lo sganciamento della figura del direttore dall'ufficio in cui presta servizio.

Attualmente il direttore di ufficio locale come più avanti è stato detto è legato al suo ufficio, nel senso che ne segue la sorte in caso di variazione di classifica, ottenendo la promozione qualora l'ufficio venga riclassificato al gruppo superiore.

Ciò non appare giusto in quanto, anche se la riclassifica di un ufficio al gruppo superiore debba in parte attribuirsi all'incremento dato allo stesso dalla fattiva opera del direttore, è da convenirsi come ciò sia da considerarsi fra i normali doveri d'ufficio dell'impiegato.

È prevista per i direttori di ufficio locale la possibilità di trasferimenti d'ufficio, oltre

ai normali trasferimenti a domanda, a giudizio dell'Amministrazione, per particolari esigenze di servizio.

Ad evitare che ogni promozione del dirigente o riclassifica dell'ufficio gestito comporti il trasferimento del direttore, è prevista per i direttori di gruppo *C* ed *E* la possibilità di essere preposti anche in uffici di gruppo immediatamente superiore e, all'inverso, quella di rimanere, in caso di promozione alla qualifica superiore, negli uffici gestiti, anche se questi sono di gruppo inferiore.

3^o *Agenzie*. — Mentre le agenzie di maggiore importanza, come già si è detto, verranno assorbite negli uffici locali di gruppo *E*, le altre agenzie rimarranno tali, ma saranno di un unico tipo con una gestione più semplice ed economica, in modo da consentire all'Amministrazione una maggiore diffusione dei servizi nella località di minore importanza.

Le agenzie saranno aggregate ad un ufficio locale, pur conservando l'autonomia della gestione. Alla titolarità delle agenzie sarà preposto normalmente un ufficiale di 1^a classe in modo da consentire una maggiore mobilità di personale senza che sia necessaria la complessa procedura del concorso.

Le agenzie non avranno personale coadiuvante e, quindi, scompare la figura del coadiutore. Per la sostituzione dell'ufficiale incaricato della gestione dell'agenzia, in caso di bisogno, si provvederà con ufficiali del più vicino ufficio locale.

Per fronteggiare però le necessità di tali sostituzioni si rende necessario aumentare proporzionalmente il numero degli ufficiali.

La soppressione della figura del coadiutore può sembrare, a prima vista, molto forte per le paventate conseguenze determinate dal venire meno del contributo per la spesa del coadiutore.

Ma se si pensi che si tratta di uffici di lieve entità di lavoro al quale può attendere, senza gravosità, una sola unità, non deve destare preoccupazione la sua approvazione, tanto più che, in caso di necessità di servizio da rendere fuori l'orario d'obbligo, come ad esempio per la consegna e il ritiro dei dispacci, si potrà provvedere con l'erogazione di compensi straordinari o si potranno utilizzare per tali incombenze anche gli agenti.

Sempre in conseguenza della nuova configurazione delle agenzie si è reso indispensabile abolire l'istituto delle assegnazioni senza concorso in favore dei congiunti del titolare o del coadiutore.

Ciò anche nella considerazione che una volta svincolata la carriera del personale

dalla sorte dell'ufficio e venendo il personale stesso a far parte degli impiegati di ruolo dello Stato non avrebbe più senso l'attuale istituto, peraltro giustificato soltanto quando la gestione dell'agenzia aveva carattere prettamente familiare.

Per salvaguardare le aspettative degli attuali titolari di agenzia, si è previsto, in una norma transitoria, la facoltà per essi di optare per il passaggio alla qualifica di direttore di gruppo *E* e in tal caso verrebbero ad essere trasferiti negli uffici vacanti di tale gruppo, ovvero di rimanere nella agenzia con la nuova qualifica di ufficiale di 1^a classe cui è comunque attribuito il coefficiente 240, superiore a quello di cui attualmente godono i titolari medesimi (211).

4^o *Ufficiali*. — La carriera degli ufficiali si svolge attualmente con l'inquadramento iniziale al coefficiente 193 e con il passaggio al coefficiente 211 dopo otto anni di servizio.

Il progetto tende ad uniformare tale carriera a quella del personale del ruolo organico e all'uopo stabilisce nell'ambito della carriera esecutiva, le stesse qualifiche e gli stessi coefficienti:

- Ufficiali di 3^a classe: coefficiente 193;
- Ufficiali di 2^a classe: coefficiente 211;
- Ufficiali di 1^a classe: coefficiente 240.

La promozione alle qualifiche superiori ha luogo a ruolo aperto con la stessa anzianità prevista per le prime tre qualifiche dei ruoli organici della carriera esecutiva e cioè dopo 4 e 3 anni rispettivamente.

Nel quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali viene inoltre prevista la qualifica di primo ufficiale con funzioni di vice direttore in quegli uffici di notevole importanza (gruppi *A* e *B*) dove per il numero del personale applicato e per il rilevante traffico, si ritiene necessaria la opera di un coadiuvante del direttore.

A questa qualifica viene attribuito il coefficiente 284 pari a quello di capo ufficio della carriera esecutiva dei ruoli organici che svolgono analoghe mansioni di controllore negli uffici principali.

Il numero complessivo dei posti di primo ufficiale è dato dal totale degli uffici locali di gruppo *A* e *B* e non è rilevante (appena 256). La promozione a primo ufficiale si consegue mediante concorso per titoli cui sono ammessi gli ufficiali di 1^a classe con 3 anni di servizio in tale qualifica. Per sviluppare la carriera i primi ufficiali potranno partecipare agli scrutini per la promozione a direttore di gruppo *D*.

5°) *Ricevitori, portalettere e procaccia.* — Il trattamento economico attuale per i ricevitori, portalettere e procaccia è quello previsto dai coefficienti:

160 per quelli con meno di otto anni di servizio;

170 per quelli con almeno otto anni di servizio.

Il trattamento stesso è rapportato alla durata della prestazione giornaliera, che per i servizi di più modesta dimensione è inferiore a quella normale di 7 ore.

In considerazione che tale personale ha le stesse attribuzioni degli agenti dei ruoli ordinari, sembra equo equipararli sia nello sviluppo di carriera che nel trattamento economico.

Pertanto nel progetto si prevede che i medesimi vengano inquadrati nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali con qualifiche e coefficienti analoghi a quelli della carriera ausiliaria del personale dei ruoli organici.

Agente superiore: coefficiente 238;

Agente di 1^a classe: coefficiente 210;

Agente di 2^a classe: coefficiente 190;

Agente di 3^a classe: coefficiente 170.

Per la promozione alle qualifiche superiori si richiedono le stesse condizioni previste per gli agenti della carriera ausiliaria dei ruoli ordinari.

I posti di agente superiore vengono stabiliti in misura percentuale (3,50 per cento) di quelli complessivi della carriera. Il personale ausiliario predetto viene ad acquisire la denominazione unica di agente indipendentemente dalle mansioni svolte e potrà essere adibito indifferentemente alle mansioni di portalettere, a quelle di procaccia, ai servizi interni negli uffici più importanti, cumulando, ove possibile, le varie prestazioni.

Ciò consentirà di avere una maggiore mobilità del personale, di provvedere adeguatamente alle esigenze dei servizi e di integrare le prestazioni di quegli agenti che oggi eseguono un servizio di durata inferiore a quella normale di 7 ore giornaliera.

6°) *Fattorini.* — Attualmente i telegrammi e gli esposti vengono recapitati mediante prestatori d'opera con compenso unitario di 24 lire e negli uffici più importanti, dove la media degli oggetti da recapitare supera gli 800 pezzi, da appositi fattorini con contratto di diritto privato, mediante compenso determinato dal prodotto del prezzo unitario predetto per il numero degli oggetti recapitati.

I fattorini contrattisti, che in atto sono un migliaio, percepiscono pertanto una retribuzione mensile (800 pezzi per 24) di lire 19.200, di gran lunga inferiore a quella dei fattorini di ruolo.

Viene previsto quindi l'inquadramento dei fattorini contrattisti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali con lo stesso trattamento economico di cui al coefficiente 150 previsto per i fattorini dei ruoli ordinari e con la stessa progressione di carriera.

7°) *Coadiutori reggenti e coadiutori.* —

Come innanzi già è stato accennato viene abolita nelle agenzie la figura del coadiutore. Ma in considerazione che trattasi di una massa di personale oggi rappresentata da oltre 6.000 unità l'Amministrazione non può ignorarne la sorte anche perché in gran numero hanno prestato vari anni di lodevole servizio.

Pertanto nel progetto viene previsto in norma transitoria che ai coadiutori reggenti e ai coadiutori in servizio alla data di pubblicazione della legge, con almeno un anno di anzianità, ai coadiutori reggenti cessati non per demerito da non oltre 2 anni e che alla data di cessazione possedevano in tale qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni, venga riservato apposito concorso per titoli per l'inquadramento nella carriera esecutiva, nel limite dei posti disponibili a qualsiasi titolo dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1955.

8°) *Ricevitori, portalettere e procaccia.*

— Ai reggenti dei posti di ricevitore, di portalettere e di procaccia, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, con almeno 1 anno di anzianità, verrà riservato il primo concorso che l'Amministrazione bandirà per i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria degli uffici locali.

Ma oltre a tale provvedimento di carattere eccezionale agli stessi reggenti verrà riservato, in via permanente, in tutti i concorsi per l'accesso alla carriera ausiliaria, il 10 per cento dei posti.

9°) *Sostituti agenti.* — Nel progetto viene prevista la istituzione della scorta del personale della carriera ausiliaria, specie negli uffici di notevole importanza.

Qualora sia impossibile provvedere alle sostituzioni delle unità assenti con le unità di scorta, a tali necessità si farà fronte utilizzando i sostituti portalettere, procaccia, fattorini, iscritti in apposito albo da istituirsi in ciascuna provincia, nell'intesa che per tali incarichi dovranno essere chiamati,

con precedenza, i sostituti locali e, ove ciò non sia possibile, seguendo l'ordine di iscrizione nell'albo stesso.

A tali sostituti peraltro verrà riservato il 10 per cento dei posti che saranno messi a concorso per l'accesso alla carriera ausiliaria.

10°) *Assegno personale delle carriere ausiliarie.* — L'Amministrazione mediante coefficienti di valutazione del lavoro da stabilirsi con decreto ministeriale sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, determinerà per ciascun ufficio locale, così come avviene per gli ufficiali, l'assegnamento del personale ausiliario.

Tali provvedimenti che consentiranno di stabilire le necessità numeriche degli agenti addetti alla distribuzione delle corrispondenze, di quelli addetti ai servizi interni e ai lavori manuali, degli agenti preposti ai servizi, di procacciato e scambio degli effetti postali, nonché di quelli preposti al recapito dei telegrammi e degli espressi, daranno altresì la possibilità di stabilire, come per gli ufficiali e specie negli uffici più importanti, le unità di scorta per le sostituzioni degli assenti. Ciò eviterà i numerosi inconvenienti finora lamentati, in particolare modo nei centri di notevole importanza, della impossibilità di reperire persone disposte a sostituire gli agenti assenti.

11°) *Prospetto comparativo dell'attuale e del nuovo ordinamento del personale degli uffici locali e trattamento economico.* — Perché a prima vista possano risaltare le differenze derivanti dall'applicazione del nuovo progetto si è compilato un prospetto comparativo, che si allega alla presente relazione, dal quale si rilevano i miglioramenti che verranno apportati all'ordinamento ed al trattamento economico del personale degli uffici locali in raffronto a quello vigente.

12°) *Sistematica organica del progetto.* — Allo scopo di dividere la materia nel modo più organico il progetto è stato ripartito nelle seguenti parti:

Capo I. — Disposizioni generali;

Capo II. — Stato giuridico;

Capo III, IV e V. — Disposizioni particolari alle varie carriere;

Capo VI, VII e VIII. — Doveri — Responsabilità — Diritti — Rapporti informativi — Iscrizione all'Albo dei dipendenti civili dello Stato;

Capo IX, X e XI. — Incompatibilità, Disciplina, Trasferimenti;

Capo XII. — Disposizioni varie;

Capo XIII. — Disposizioni finali e transitorie.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO.

Si forniscono, qui di seguito, brevi cenni illustrativi di quegli articoli del disegno di legge che apportano sensibili modifiche all'attuale ordinamento.

CAPO I (articoli 1-13). — In questa parte sono previste le norme generali concernenti l'organizzazione e la classificazione degli uffici e dei servizi, l'assegnamento del personale e la formazione degli organici.

La istituzione, la soppressione, la riunione degli uffici locali, l'istituzione e la soppressione delle agenzie e delle ricevitorie, rimangono attribuite alla competenza del Ministro, che provvede con decreto sentita la Commissione centrale per quanto concerne gli uffici locali e le agenzie e la Commissione provinciale per quanto riguarda le ricevitorie, secondo quanto già disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1952, n. 656.

Vengono invece aboliti i provvedimenti di trasformazione in agenzie delle ricevitorie che se avevano una ragione di essere quando il personale seguiva le sorti dell'ufficio o del servizio cui era preposto, non vi è ora motivo di mantenerli dato che il personale ha uno sviluppo di carriera indipendente, uno *status* identico a quello degli impiegati civili di ruolo dello Stato. Quando l'Amministrazione riterrà che per l'incremento di traffico si rende necessario in una zona un ufficio postale in luogo della modesta ricevitoria, potrà provvedere istituendovi una agenzia in luogo della ricevitoria, che viene così soppressa, senza dover ricorrere a provvedimenti di trasformazione.

Per quanto concerne la classificazione degli uffici, viene altresì abolita quella revisione interquinquennale prevista dalle norme vigenti che comporta ponderosi accertamenti e spese all'Amministrazione per casi molto limitati.

All'articolo 8 viene prevista l'istituzione di agenzie temporanee, per particolari esigenze, in luogo degli attuali « sportelli avanzati », al fine di un migliore funzionamento dei servizi.

Per fronteggiare le esigenze di carattere eccezionale che si verificano nelle feste natalizie, pasquali e nella stagione estiva, con l'articolo 9 si dà facoltà all'Amministrazione di procedere all'assunzione di personale straordinario per un tempo limitato (non oltre 90 giorni in un anno) e per le sole mansioni della carriera ausiliaria ed in particolare per il recapito degli oggetti postali, dei telegrammi e degli espressi.

Per tali assunzioni si deve dare la precedenza ai sostituti iscritti negli albi provinciali, che già hanno esperienza del servizio. La norma è analoga e anzi più restrittiva di quella contenuta nell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, che consente tali assunzioni per far fronte in determinati periodi dell'anno all'aumento sensibile del traffico. Diversamente dovrebbe provvedersi a queste esigenze con un aumento sensibile del personale di scorta con un aggravio notevole di spesa.

I successivi articoli 10, 11 e 12 trattano la materia della determinazione degli assegni e degli organici del personale.

Le norme vigenti (articoli 18-46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656) non stabiliscono un organico fisso tabellare per il personale degli uffici locali e delle agenzie, trattandosi di un numero notevolissimo di uffici e di servizi sparsi in tutto il territorio nazionale che viene continuamente ad accrescersi per lo sviluppo del traffico e per la necessità di capillarizzare ed estendere per quanto possibile anche nelle zone di minore importanza i servizi di pubblico interesse affidati all'Amministrazione.

L'organico del personale è determinato, in base alle norme vigenti, per le qualifiche di direttore di ufficio locale e di titolare di agenzia dal numero stesso degli uffici locali e delle agenzie che devono essere gestite; per i ricevitori, portalettere, procaccia e fattorini contrattisti, dai posti istituiti in relazione alle esigenze dei servizi e per gli ufficiali dall'assegno che viene stabilito per ciascun ufficio locale in base ai dati del lavoro svolto. L'organico è quindi automaticamente adeguato, man mano che si istituiscono nuovi uffici e servizi, che si revisionano i dati di lavoro in conseguenza delle variazioni del traffico.

Nel presente disegno di legge questo congegno viene mantenuto perché rispondente alle esigenze dei servizi ed alle necessità dell'utenza ma la materia viene disciplinata con norme più dettagliate.

L'organico del personale risulta quindi determinato, per ciascuna carriera e qualifica, dal numero dei posti istituiti (uffici locali dei diversi gruppi, servizi di ricevitoria, di portalettere, di procaccia, assegno degli ufficiali e degli agenti a servizio interno).

CAPO II. — *Stato giuridico* (articolo 14-19). — Nell'articolo 14 si afferma il principio fondamentale che il personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie è impiegato civile dello Stato. Ad esso si applicano pertanto

tutte le disposizioni vigenti per gli impiegati statali, salvo quanto è disposto nelle norme speciali.

Con questa norma si viene a dare una precisa configurazione giuridica a questo personale, eliminando tutte quelle perplessità e difficoltà interpretative che si manifestano ogni qual volta vengono emanate nuove disposizioni per i dipendenti statali.

Nei successivi articoli di questa parte viene prevista la ripartizione del personale nelle tre carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria e sono determinate le attribuzioni del personale stesso.

Inoltre al fine di migliorare il servizio di recapito ed allo scopo di alleviare l'enorme fatica fisica cui attualmente sono sottoposti gli agenti è prevista la facoltà dell'Amministrazione di far eseguire il recapito con mezzi motorizzati.

CAPO III. — *Carriera del personale di concetto* (articolo 20-27). — La carriera viene ad articolarsi su tre qualifiche:

- direttore di ufficio locale di gruppo A;
- direttore di ufficio locale di gruppo B;
- direttore di ufficio locale di gruppo C.

Per accedere ai posti disponibili della qualifica di direttore di ufficio di gruppo ; è previsto il concorso per titoli integrato da un esame speciale (colloquio), a cui possono partecipare i direttori di ufficio locale di gruppo D (appartenenti alla carriera esecutiva) che abbiano almeno 9 anni di servizio in qualità di direttore di ufficio locale e siano muniti della licenza di scuola media superiore.

Tale sistema offre all'Amministrazione le migliori possibilità di scelta in quanto, attraverso l'esame dei titoli e il colloquio integrativo, avrà modo di valutare le doti di capacità professionale, di cultura, di attitudine alle funzioni direttive, di una migliore preparazione professionale dei candidati, i quali, provenendo da posti di dirigenza, sia pure di uffici di minore importanza, hanno già dimostrato qual'è il loro valore.

Per il passaggio alla qualifica superiore di direttore di ufficio locale di gruppo B è previsto lo scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi i direttori di uffici di gruppo C con tre anni di servizio in tale qualifica. Trattasi in sostanza dello stesso tipo di funzione, per cui si ritiene preferibile il sistema dell'anzianità congiunta al merito anziché il merito comparativo.

I posti di direttore di gruppo A conferiti mediante concorso per titoli, cui possono partecipare i direttori della qualifica immediatamente inferiore con 3 anni di servizio

nella qualifica stessa. Si è ritenuto qui opportuno prevedere il concorso per titoli, che in sostanza è un vero e proprio scrutinio per merito comparativo, trattandosi di dirigenza di uffici di notevolissima importanza, che impongono una scelta molto accurata.

CAPO IV. — *Carriera del personale esecutivo* (articoli 28-34). — La carriera comprende due quadri: uno per i direttori e l'altro per gli ufficiali.

Il quadro dei direttori si articola su due qualifiche:

- direttore di ufficio locale di gruppo *D*;
- direttore di ufficio locale di gruppo *E*.

Il quadro degli ufficiali si articola su quattro qualifiche:

- primo ufficiale;
- ufficiale di 1^a classe;
- ufficiale di 2^a classe;
- ufficiale di 3^a classe.

Quadro A. — Ai posti disponibili di direttore di gruppo *E* possono accedere, mediante concorso per titoli, gli ufficiali di 1^a classe con tre anni di servizio in tale qualifica.

Le promozioni alla qualifica superiore di direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferite mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, nel limite di tre quarti dei posti disponibili ai direttori di gruppo *E* e nel limite dei restanti posti ai primi ufficiali. Per l'ammissione agli scrutini è richiesta per tutti l'anzianità di almeno 3 anni di servizio nella qualifica.

Quadro B. — L'accesso alla qualifica iniziale di ufficiale di 3^a classe avviene per pubblico concorso, che si svolge con le stesse modalità previste dallo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Le promozioni alle qualifiche di ufficiale di 2^a e di 1^a classe si conseguono, a ruolo aperto, rispettivamente dopo 4 anni e dopo 3 anni di servizio senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore, analogamente a quanto è previsto per gli operatori di esercizio della carriera esecutiva dei ruoli organici dell'Amministrazione. Trattandosi di promozioni a ruolo aperto, che non richiedono apprezzamenti discrezionali ma solo l'accertamento che l'aspirante sia in possesso del requisito della prescritta anzianità di servizio e che non abbia riportato nell'ultimo triennio giudizi complessivi inferiori a quello di « buono », per ragioni di speditezza si è evitata la laboriosa procedura degli scrutini da parte della Commissione centrale per gli uffici locali, potendo provvedere all'accertamento dei requisiti la Direzione centrale.

Particolare menzione va fatta dell'articolo 33 che prevede l'istituzione negli uffici locali di gruppo *A* e *B* di posti di primo ufficiale con mansioni di vice direttore.

È una figura nuova nell'ordinamento degli uffici locali che però trova corrispondenza nella figura del controllore prevista per gli uffici principali dell'Amministrazione.

In effetti, come già è stato accennato nella parte generale della presente relazione, negli uffici locali più importanti si rende indispensabile l'opera di un coadiuvante del direttore, in relazione all'ampiezza dei servizi svolti e al numero rilevante del personale applicato. A tale esigenza sopperirà il primo ufficiale al quale, in corrispondenza alle importanti mansioni esercitate, viene attribuito, il coefficiente 284 pari a quello previsto per i direttori di ufficio locale di gruppo *E*.

I posti di tale qualifica sono in numero molto limitato, essendo determinati dal numero complessivo degli uffici di gruppo *A* e *B* (appena 256).

La promozione a primo ufficiale si consegue per concorso per titoli a cui possono partecipare gli ufficiali di 1^a classe con 3 anni di servizio in tale qualifica.

CAPO V. — *Carriera del personale ausiliario* (articoli 35-38). — Si articola su 5 qualifiche come quella degli agenti di esercizio della carriera ausiliaria del personale dei ruoli organici:

- Agente superiore;
- Agente di 1^a classe;
- Agente di 2^a classe;
- Agente di 3^a classe;
- Fattorino.

Per l'accesso alla qualifica di fattorino è previsto il pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica. In questo concorso sono previste riserve di posti a favore delle vedove, degli orfani e dei figli di postelegrafonici, a favore di reggenti e di sostituti degli agenti, in modo da dare a questi ultimi la prospettiva di una sistemazione in ruolo.

In conseguenza a questo nuovo ordinamento della carriera ausiliaria, viene abolita la figura del fattorino contrattista prevista dalle vigenti disposizioni in quegli uffici locali dove il recapito dei telegrammi e degli espressi è notevole.

Le promozioni alle varie qualifiche della carriera predetta vengono disciplinate in modo analogo a quanto stabilito per il personale della corrispondente carriera dei ruoli ordinari, con la sola differenza che per quelle a ruolo aperto alle qualifiche di agente di 3^a e di 2^a classe non sono previsti gli scrutini da

parte della Commissione centrale per gli uffici locali, per gli stessi motivi addotti a proposito della carriera degli ufficiali.

CAPO VI. — *Doveri, Responsabilità, Diritti* (articolo 39-43). — La materia è disciplinata secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato e per il personale di ruolo postelegrafonico, attribuendo però ai direttori provinciali molte competenze, ai fini di un proficuo decentramento dell'azione amministrativa.

Particolare menzione merita l'articolo 41 che stabilisce il trattamento economico del personale degli uffici locali in corrispondenza ai coefficienti economici previsti per il personale di ruolo dell'Amministrazione adibito ad analoghe mansioni.

Per le tre qualifiche della carriera di concetto sono previsti i coefficienti 500, 402 e 357, corrispondenti i primi due alle qualifiche terminali della carriera di concetto del personale dei ruoli ordinari e il terzo a quello previsto per i capi ufficio superiori della tabella *L* annessa alla legge del 31 dicembre 1961 n. 1406.

L'attribuzione del coefficiente 500 ai direttori di ufficio locale di gruppo *A* è una delle più pressanti richieste di questa categoria di personale, che aspira a progredire fino al limite massimo stabilito per il personale dei ruoli ordinari della carriera corrispondente.

La richiesta si è ritenuta fondata ma solo nel limite di quegli uffici di notevolissima importanza, dove per il rilevante numero del personale addetto, per la vastità dei servizi svolti e per le gravi responsabilità del dirigente si verifica effettivamente una corrispondenza tra le funzioni da questi svolte e quelle attribuite ai funzionari del massimo grado della carriera di concetto del personale di ruolo.

Tale corrispondenza si è riconosciuta per alcuni degli attuali uffici locali di gruppo *A* di notevolissima importanza, quelli con oltre 35.000 punti, che sono in numero molto limitato (appena 29).

Gli altri uffici attualmente di gruppo *A*, per effetto del ridimensionamento dei punteggi previsto dal citato articolo 79, saranno classificati negli uffici di gruppo *B*, senza alcun danno economico per i rispettivi direttori che manterranno lo stesso coefficiente 402.

Per quanto concerne la carriera esecutiva sono previsti nell'articolo 41 i coefficienti 335 e 284 rispettivamente per i direttori di gruppo *D* e per quelli di gruppo *E*.

Lo stesso coefficiente 284 è previsto per i primi ufficiali. Questi coefficienti sono identici a quelli previsti per i capi ufficio della carriera esecutiva del personale di ruolo, che sono preposti alle stesse funzioni.

Anche per gli ufficiali di 1^a, 2^a e 3^a classe sono previsti coefficienti identici a quelli degli ufficiali del ruolo ordinario trattandosi di personale che ha le stesse attribuzioni.

Ugualmente, per le qualifiche della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, sono previsti gli stessi coefficienti economici attribuiti al personale di ruolo della carriera degli agenti di esercizio.

CAPO VII, VIII, IX E X. — *Rapporti informativi - Iscrizione all'albo dei dipendenti civili dello Stato - Incompatibilità - Disciplina* (articoli 44-50). — La materia è regolata secondo le norme vigenti per gli impiegati statali, opportunamente adattate per il personale degli uffici locali.

In queste norme vengono anche specificati gli organi competenti per i diversi provvedimenti.

CAPO XI. — *Trasferimenti* (articoli 51-55). — L'ordinamento vigente, in materia di trasferimenti dei direttori di ufficio locale, dei titolari di agenzia e degli agenti rurali, prevede un *iter* talmente complesso che in effetti questo personale gode di una pressoché inamovibilità. Tale sistema ovviamente vincola l'Amministrazione, impedendole di provvedere tempestivamente e nel modo migliore alle esigenze del servizio.

Dal momento che con la presente legge la carriera del personale in questione viene svincolata dalla posizione dell'ufficio o dal servizio, non vi è più motivo di mantenere queste disposizioni, per cui la materia viene disciplinata *ex novo*, attenendosi, per quanto possibile, alle stesse disposizioni previste per i dipendenti statali.

I trasferimenti nell'ambito della provincia vengono attribuiti alla competenza del direttore provinciale, fatta eccezione di quelli dei direttori degli uffici locali che sono demandati alla Direzione centrale. Quest'ultima provvede altresì ai trasferimenti da una provincia all'altra per tutte le categorie di personale.

Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per gli uffici locali, mentre avverso il provvedimento del direttore centrale è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per gli uffici locali. In tal modo viene a snellirsi la procedura, garantendo comunque al personale, attraverso il

ricorso, la possibilità di tutelare i propri interessi.

Un breve cenno meritano poi le norme contenute nell'articolo 53.

Il disegno di legge prevede per i direttori di ufficio locale una serie di qualifiche corrispondenti ai gruppi in cui sono classificati gli uffici locali. Ove non intervenisse una norma temperatrice, ne conseguirebbe che dopo ogni promozione il dirigente dovrebbe essere trasferito in altro ufficio locale di gruppo corrispondente alla qualifica a cui è stato promosso. Del pari, in caso di riclassificazione dell'ufficio locale, il dirigente dovrebbe essere trasferito in altro ufficio di gruppo corrispondente alla qualifica rivestita, dato che la elevazione dell'ufficio al gruppo superiore non comporta più l'automatica promozione del dirigente, come era previsto nelle norme vigenti.

Si è ritenuto pertanto equo introdurre una norma intesa a limitare per quanto possibile questi trasferimenti, che comportano gravi disagi agli interessati.

Con l'articolo 53 si prevede appunto sia la possibilità che i direttori di gruppo *C* ed *E* siano preposti alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente superiore, sia quella che i direttori degli uffici di gruppo *C* ed *E* permangano, in caso di promozione alla qualifica immediatamente superiore, alla dirigenza degli uffici dei gruppi predetti.

Sostanzialmente, nell'ambito del raggruppamento degli uffici di gruppo *B* e *C* e in quello degli uffici di gruppo *D* ed *E*, il tipo di funzione è sempre quello, anche se ne mutano lievemente le dimensioni, per cui la norma, mentre da un lato non compromette l'efficienza dei servizi, dall'altro agevola quello sganciamento del dirigente dalla posizione dell'ufficio, che è uno degli scopi principali del presente disegno di legge.

CAPO XII. — *Disposizioni varie* (articoli 56-68). — In questa parte sono raggruppate varie norme concernenti la gestione degli uffici.

Con l'articolo 56 vengono applicate agli uffici locali e alle agenzie, per quanto riguarda le spese di ufficio, le stesse disposizioni vigenti per gli uffici esecutivi dell'Amministrazione.

Nei successivi articoli vengono disciplinate dettagliatamente le reggenze degli uffici e dei servizi e le sostituzioni dei titolari assenti.

In particolare, nell'articolo 64, per quanto riguarda la sostituzione degli agenti addetti al recapito o al procacciato nelle piccole lo-

calità dove non è conveniente tenere una scorta di personale, si prevede l'istituzione di un albo provinciale di sostituti da cui potranno attingersi gli elementi occorrenti, in caso di bisogno, dando comunque la precedenza agli iscritti che risiedono nella località dove si rende necessaria la loro opera.

CAPO XIII. — *Disposizioni finali e transitorie* (articoli 69-102). — I primi articoli di questa parte disciplinano in modo particolareggiato il primo inquadramento del personale nelle qualifiche previste dalla presente legge.

Particolare menzione merita l'articolo 69 che stabilisce un ridimensionamento dei punteggi per la classifica degli uffici locali e delle agenzie. In relazione alle nuove qualifiche ed ai coefficienti economici fissati per i direttori, si rende indispensabile provvedere anche ad un ridimensionamento della classificazione attuale degli uffici locali, in modo che i posti delle varie qualifiche delle due carriere (di concetto ed esecutiva) dei direttori siano in proporzione tra loro e che le attribuzioni del dirigente siano adeguate al coefficiente economico che viene ad acquisire.

Con il citato articolo 69 si è attuato questo ridimensionamento elevando il punteggio per la classifica degli uffici di gruppo superiore, in modo da limitare i posti delle massime qualifiche di concetto, e in contrapposto si è ridotto il punteggio per la classifica degli uffici dei gruppi inferiori.

Una opportuna delucidazione va fatta per quanto concerne l'articolo 75.

Il decreto presidenziale 5 giugno 1962, n. 656, che attuò la riforma delle ricevitorie, per quanto riguarda il possesso del titolo di studio per la progressione in carriera pose una deroga, in favore del personale in servizio all'entrata in vigore del nuovo ordinamento, consentendo, in via transitoria, che per questo personale si applicassero, in materia di titoli di studio, le disposizioni più favorevoli che erano in vigore prima della Riforma stessa.

La disposizione fu successivamente ribadita nella legge 27 febbraio 1958, n. 120 ed ulteriormente prorogata con la legge n. 1406 del 31 dicembre 1961.

Il presente disegno di legge non può ignorare le legittime aspirazioni di carriera di questo personale, che ha già una lunga anzianità di servizio e non è in grado, per l'età avanzata, di riprendere gli studi scolastici. La posizione di tale categoria di personale è pertanto salvaguardata dall'articolo 75 che consente, limitatamente a coloro

che erano in servizio al 30 settembre 1952, di partecipare alle promozioni e ai concorsi purché provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per le varie carriere.

L'articolo 77 poi, per ovvii motivi di equità, prevede la sistemazione graduale nel ruolo della carriera esecutiva, mediante concorso per titoli dei coadiutori reggenti e, dei coadiutori di agenzia, figura questa che, come già detto, scompare con il nuovo ordinamento. Per agevolare la sistemazione dei ricevitori, portalettere e procaccia reggenti e dei sostituti, con l'articolo 78, viene riservato a questa categoria di personale provvisorio, il primo concorso che sarà indetto per i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria.

I successivi articoli 79-80-81 intendono salvaguardare le aspettative di coloro che in base alle vigenti norme hanno titolo all'assegnazione senza concorso delle agenzie, delle ricevitorie, dei posti di portalettere e di procaccia. Si è già detto che il nuovo ordinamento abolisce l'istituto delle assegnazioni senza concorso di questi posti a favore dei congiunti del titolare, dei coadiutori e dei

sostituti, perché in contrasto con le norme generali vigenti per gli impieghi statali.

Trattandosi di una disposizione profondamente innovatrice si è ritenuto opportuno procrastinarne per breve tempo l'applicazione, in modo da non provocare forti delusioni e lesioni di interessi nei confronti di coloro che potenzialmente avevano titolo a beneficiare delle norme che vengono ora abolite.

Con gli articoli predetti, pertanto, si mantengono in vita, per soli 90 giorni dalla pubblicazione della legge, le norme attualmente vigenti sulle assegnazioni senza concorso dei posti in questione in modo da dare, a coloro che lo vogliono, la possibilità di esercitare in tempo utile il loro diritto.

Per quanto riguarda il maggiore onere che lo schema del disegno di legge comporta si fa presente che esso, ammontante complessivamente a lire 9.870.000.000 per un intero esercizio finanziario, è contenuto in limiti modesti ove si tiene conto che il provvedimento interessa una massa di personale di circa 60.000 unità.

Agli articoli 103, 104 e 105 sono previsti le modalità della copertura di tale maggiore onere.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROSPETTO COMPARATIVO

DELLO STATO GIURIDICO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN VIGORE
NEL PROGETTO DI MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI.

QUALIFICA	TRATTAMENTO ECONOMICO	
	Coefficiente	Stipendio annuo lordo
A) IN VIGORE.		
Direttore di U. L. di gruppo A	402	1.206.000
Direttore di U. L. di gruppo B	340	1.020.000
Direttore di U. L. di gruppo C	301	903.000
Direttore di U. L. di gruppo D	284	852.000
Direttore di U. L. di gruppo E	240	720.000
Titolare di agenzia	211	633.000
Ufficiali A. N. con 8 anni di servizio.	211	633.000
Ufficiali A. N. con meno di 8 anni di servizio.	193	579.000
Portalettere con 8 anni di servizio	170	510.000
Portalettere con meno di 8 anni di servizio	160	480.000
Fattorino con contratto di diritto privato (retribuzione media annua rapportata agli oggetti recapitati)		260 000
B) SECONDO IL PROGETTO.		
<i>Carriera di concetto.</i>		
Direttore di U. L. di gruppo A	500	1.500.000
Direttore di U. L. di gruppo B	402	1.206.000
Direttore di U. L. di gruppo C	357	1.071.000
<i>Carriera esecutiva.</i>		
Direttore di U. L. di gruppo D	345	1.035.000
Direttore di U. L. di gruppo E	284	852.000
Primo ufficiale	284	852.000
Ufficiale di 1 ^a classe.	240	720.000
Ufficiale di 2 ^a classe.	211	633.000
Ufficiale di 3 ^a classe.	193	579.000
<i>Carriera ausiliaria.</i>		
Agente superiore	238	714.000
Agente di 1 ^a classe	210	630.000
Agente di 2 ^a classe	190	570.000
Agente di 3 ^a classe	170	510.000
Fattorino.	150	450 000

PROSPETTO COMPARATIVO

DELLA RIPARTIZIONE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE IN BASE AI PUNTEGGI IN VIGORE ED A QUELLI PREVISTI DAL PROGETTO DI RIFORMA.

UFFICI	Punteggio risultante dalla classifica	Numero
A) IN VIGORE.		
Uffici locali di gruppo A.	da 18.000 in poi	216
Uffici locali di gruppo B.	da 13.000 a 17.999	209
Uffici locali di gruppo C.	da 7.000 a 12.999	743
Uffici locali di gruppo D.	da 4.000 a 6.999	1.134
Uffici locali di gruppo E.	da 1.250 a 3.999	4.621
Agenzie	fino a 1.249	5 300
	Totale	12.223
B) SECONDO IL PROGETTO.		
Uffici locali di gruppo A.	da 35.001 in poi	29
Uffici locali di gruppo B.	da 16.701 a 35.000	227
Uffici locali di gruppo C.	da 7.151 a 16.700	882
Uffici locali di gruppo D.	da 2.181 a 7.150	3.306
Uffici locali di gruppo E.	da 851 a 2.180	4 750
Agenzie	fino a 850	3.029
	Totale	12.223